



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Paolo GARGIULO

Marina Alfonsina RINALDI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
638	31/08/2026	206	00	00

Oggetto:

Art. 5 comma 3 L. 68/99 - Autorizzazione esonero parziale

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) La Legge n. 68 del 12 marzo 1999 contenente *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*, ed in particolare l’articolo 5 *“Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi”* al comma 3, prevede che *“I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato”*;
- b) il Decreto Ministeriale 7 luglio 2000, n. 357, Regolamento recante *“Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68”*, ed in particolare l’articolo 3 *“Criteri e modalità di concessione”* al comma 1, prevede che l’esonero parziale e temporaneo dai suddetti obblighi può essere richiesto al competente Servizio del Collocamento Mirato qualora l’attività svolta denoti speciali condizioni, ed in presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:
- *faticosità della prestazione lavorativa richiesta;*
 - *pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;*
 - *particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;*
- c) il predetto D.M. al comma 2 dell’art. 3 dispone che *“in presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficoltà, in relazione alle speciali condizioni di attività per le quali si richiede l'esonero, di effettuare l'inserimento mirato di cui alla Legge n. 68 del 1999”*, il dirigente del Servizio del Collocamento Mirato competente territorialmente può autorizzare l’esonero parziale fino ad un massimo del 60% della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche sopra citate. Lo stesso comma prevede, inoltre, che *“tale percentuale può essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato”*;
- d) il citato D.M. al comma 4 dell’art. 2 prevede che *“l'obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale e, nei casi di cui all'art. 17 L. 68 del 1999 deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5”*;
- e) il suddetto D.M. al comma 5 dell’art. 2 prevede che *“nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo, il servizio provvede, assegnando un congruo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente, e trasmette, decorso tale termine, le relative comunicazioni al’ Ispettorato Territoriale del Lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell'entità dell'infrazione rilevata e procede, previa notifica all'interessato, di verbale contravvenzionale, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della Legge n. 68 del 1999”*;
- f) lo stesso D.M. al comma 6 dell’art. 2 dispone che *“qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, al versamento del contributo secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 3, il Servizio del Collocamento Mirato dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale; una nuova domanda può essere inoltrata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione”*;

- g) il già menzionato D.M. al comma 2 dell'art. 5 statuisce che *“Fino all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento di cui all'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni già irrogate”*;
- h) il già menzionato D.M. al comma 3 dell'art. 5 prevede che *“il competente Servizio individuato dalle regioni, ai fini istruttori, può richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività stessa secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Il rapporto deve pervenire al servizio entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il servizio provvede, anche in mancanza di questo, all'emanazione del provvedimento”*;
- i) Il Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2007 *“Adeguamento degli importi dei contributi e dette maggiorazioni previsto per l'istituto dell'esonero parziale dagli obblighi assuntivi di soggetti disabili (in G.U. 04/02/2008, n. 29)”*, all'art. 1 ha disposto che *“L'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, è convertito da lire 25.000 ad euro 12,91, ed è adeguato ad euro 30,64”*;
- j) il Decreto del Ministero del Lavoro n. 193 del 30 settembre 2021, ha *“adeguato l'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, commi 3 e 3-bis della Legge 12 marzo 1999 n.68 ad € 39,21”*;

VISTI

- a) l'istanza di esonero parziale dall'obbligo di assunzione di disabili, ai sensi dell'art. 5, comma 3, L. 68/1999 e D.M. n. 357/2000, presentata dalla società **PRINCES ITALIA S.p.A. – C.F. 05003220653**, avente sede legale in Reggio Emilia (RE) alla via J.F. Kennedy n. 16, CAP 42124, nella misura del 60% della quota di riserva pari a n. 4 (quattro) lavoratori per la sede operativa di Eboli (SA), per il periodo dal 08/04/2026 al 08/04/2027, all'Ufficio Collocamento Mirato di Reggio Emilia di in data 02/04/2026, dallo stesso trasmessa all'Ufficio del Collocamento Mirato di Salerno in data 08/04/2026 per gli adempimenti di competenza, e da quest'ultimo acquisita agli atti con prot. n. 0341801 del 08/04/2026;
- b) la relazione, a firma del legale rappresentante della società, allegata all'istanza di esonero, dalla quale si evincono le caratteristiche dell'attività svolta;
- c) la comunicazione, recante Prot. N. 0366425/2026 del 16/04/2026, con la quale il Collocamento Mirato di Salerno, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, ha invitato la società ad inoltrare Documento di Valutazione dei Rischi in corso di validità della ditta Princes Italia S.P.A.;

CONSIDERATO che

- a) la società PRINCES ITALIA S.p.A. – C.F. 05003220653 ha indicato, quali motivazioni poste a fondamento della richiesta, *“faticosità della prestazione lavorativa, pericolosità connaturata al tipo di attività e particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 357/2000, alla lettera a) b) c)*;
- b) la società si occupa di attività di produzione e conserve alimentari e prodotti similari e che le caratteristiche dell'attività svolta nell'attività produttiva della provincia di Salerno sono *“Attività svolte su turni di lavoro compreso quello notturno, attività svolte all'esterno ed in ambienti con microclima diverso, flessibilità orario di lavoro tra i vari reparti, alta specializzazione per utilizzo di impianti complessi”*;
- c) l'orario di lavoro settimanale è articolato su 5 giorni e che i giorni lavorativi per il periodo dal 08/04/2026 fino al 08/04/2027 sono n. 254, in considerazione anche della festa del Santo Patrono;

CONSIDERATO altresì che

- a) la società richiedente, come si evince dall'ultimo Prospetto Informativo Disabili, inviato in data 25/02/2026, per il tipo di attività svolta, risulta essere stata autorizzata all'esonero parziale dall'obbligo di assunzione di cui alla L. 68/1999, nella provincia di Parma
- b) come si evince dal Prospetto Informativo Disabili nella Provincia di Salerno, la società ha in forza n. 3 persone con disabilità;
- c) ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 357/2000, fino all'emanazione del provvedimento, il Servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali di cui alla L. 68/1999 nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quanto previsto all'art. 3, comma 2 del citato D.M.;
- d) l'Ufficio del Collocamento Mirato di Salerno con comunicazione Prot. N. 0346564/2026 del 09/04/2026 ha richiesto all'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 357/2000, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività;
- e) il suddetto rapporto dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, trasmesso in data 16/06/2026 al Collocamento Mirato di Salerno con Prot. N. 0541434/2026 del 16/06/2026, nella relazione ispettiva evidenzia che” *ai fini della valutazione dell'esonero parziale, la mera presenza di lavorazioni faticose, pericolose o caratterizzate da particolari modalità di svolgimento non è di per sé, sufficiente a fondare l'accoglimento dell'istanza. Occorre, infatti, verificare anche se nell'organizzazione aziendale residuino mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative dei soggetti aventi diritto, poiché l'esonero costituisce misura eccezionale e residuale rispetto al principio generale dell'inserimento mirato di cui alla Legge n. 68/1999. Sul punto, il rapporto tecnico evidenzia espressamente la presenza, presso la sede operativa oggetto di accertamento, di attività di tipo amministrativo e di supporto tecnico, consistenti principalmente nella gestione e governo dello stabilimento e della produzione, contabilità industriale, gestione spedizioni e merci, programmazione dell'approvvigionamento settimanale dei materiali di packaging, gestione clienti e inserimento ordini a sistema, studi di fattibilità per la realizzazione o modifica di impianti e strutture, stesura di planimetrie aziendali, nonché connesse agli Uffici Logistica, Sicurezza, Ambiente e Qualità” e conclude nel seguente modo:*
- f) *“La presenza di mansione di tipo amministrativo e supporto tecnico dimostra, ferma restando l'applicazione di adeguate misure atte a consentire accessi agevoli, fruibilità delle postazioni di lavoro e idonei mezzi di comunicazione con il personale operativo in produzione volti a limitare gli accessi agli ambienti “a maggior rischio”, l'esistenza di diversi ruoli compatibili con l'inserimento di lavoratori disabili, anche con limitazioni”* sulla base del suddetto rapporto non sussistono, pertanto, le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) b) e c) del D.M. n. 357/2000, per le mansioni presenti presso la sede di Eboli (SA);
- g) con nota Prot. N. 0547906/2026 del 18/06/2026 il Collocamento Mirato di Salerno ha comunicato alla società richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di esonero parziale, ai sensi dell'art 10 bis legge 07 agosto 1990, n. 241, informandola espressamente del diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, a supporto dell'istanza, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- h) alla data del 26/06/2026 Prot. N. 0581495/2026 dl 30/06/2026 risultano pervenute osservazioni dalla società Princes Italia S.p.A. in riferimento alla suindicata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di esonero parziale;
- i) con nota Prot. N. 0587994/2026 del 01/07/2026, il Collocamento Mirato di Salerno, a seguito dell'esame delle osservazioni presentate dalla società Princes Italia S.p.A., in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori e, pertanto, ha richiesto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno un'integrazione delle osservazioni già rese, al fine di consentire un più completo approfondimento istruttorio della fattispecie;

- j) con nota Prot. N. 0631482/2026 del 16/07/2026, l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Salerno, a seguito della richiesta di integrazione istruttoria formulata dal Collocamento Mirato di Salerno con nota Prot. N. 0587994/2026 del 01/07/2026, ha trasmesso ulteriori osservazioni, all'esito delle quali ha concluso che *"si comunica che, presso la sede di Eboli (SA) della società Princes Italia S.p.A., sono state rilevate particolari condizioni di svolgimento dell'attività, riconducibili sia alle specifiche modalità di esecuzione delle prestazioni sia alle faticosità delle stesse. Tali condizioni risultano idonee a configurare i presupposti per l'applicazione dell'esonero parziale previsto dall'art. 5, comma 3, della legge n.68/99 e disciplinato dal D.M. n. 357/2000. Con riferimento alle mansioni di carattere amministrativo, pur trattandosi di attività astrattamente compatibili con l'inserimento dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, gli ulteriori approfondimenti istruttori hanno evidenziato una situazione di sostanziale saturazione tecnico-organizzativa dell'organico amministrativo. L'attuale assetto organizzativo risulta pienamente saturo e non consente la frammentazione delle mansioni attualmente assegnate né la creazione di ulteriori posizioni lavorative senza compromettere l'equilibrio organizzativo e funzionale della struttura aziendale. Pertanto, anche con riferimento alle mansioni amministrative, si ritiene che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di esonero parziale avanzata dalla società, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999 e dell'art.4 del D.M. n. 357/2000"*.
- k) sulla base delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione prodotta dalla società richiedente e dalle ulteriori osservazioni rese dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno in riscontro alla richiesta di approfondimento istruttorio del Collocamento Mirato di Salerno, sussistono, pertanto, le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) b) e c) del D.M. n. 357/2000, per le mansioni presenti presso la sede operativa di Eboli (SA);

VISTI

- a) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- b) la Legge 12 marzo 1999 n. 68, *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*, e in particolare il comma 3 dell'art. 5 che disciplina l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione attraverso il pagamento di un contributo al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 – nella misura stabilita dallo stesso articolo – nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano speciali attività che non consentano un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- c) il Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357 recante *"Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68"* che demanda al competente Servizio del collocamento Mirato la verifica della sussistenza di speciali condizioni di attività accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:
- *"faticosità della prestazione lavorativa richiesta;*
 - *pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;*
 - *particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa"*;
 - *nonché "l'accertamento dell'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto"*;
- d) il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, *"Codice dell'Amministrazione Digitale"*, ed in particolare l'art. 5 comma 1 che dispone *"I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico [...]. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico"*, nonché il comma 2 laddove recita *"Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica*

per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento";

- e) la Legge Regionale 18 novembre 2009 n. 14 *"Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro"*;
- f) il D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, *"Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;
- g) il Regolamento di Contabilità Regionale 7 giugno 2018, n. 5;
- h) il decreto-legge n. 76/2020 del 16 luglio 2020, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, c.d. *"Decreto Semplificazioni"*, all'art. 24 comma 2 in tema di accesso ai servizi digitali che ha modificato le disposizioni transitorie di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, recante modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale, prevedendo pertanto, *"L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021"*;
- i) che il Responsabile del Procedimento non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art. 6 bis della l. 241/1990;

RITENUTO

- a) di dover autorizzare la società **Princes Italia S.p.A. – C.F. 05003220653**, avente sede legale in Reggio Emilia (RE), alla via J.F. Kennedy n. 16, CAP 42124, e unità produttiva sita in Eboli (SA), alla via Strada Provinciale Bosco Secondo, Loc. Pezza grande – CAP 84125, all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla L. 68/1999, nella misura del 60% - rapportata alle unità previste dalla quota d'obbligo con arrotondamento all'unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50% - a decorrere dal **08/04/2026** fino al **08/04/2027 (giorni n. 254) per n. 4 lavoratori**;

di dover richiedere alla società **Princes Italia S.p.A. – C.F. 05003220653** secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 3 della L. 68/1999, di versare al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili il contributo esonerativo giornaliero di € **39,21**, per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato, con riferimento al periodo autorizzato, pari complessivamente a € **39.837,36** entro **30 giorni** dalla notifica del decreto medesimo;

- b) di dover richiedere alla società **Princes Italia S.p.A. – C.F. 05003220653** di versare il suddetto contributo esonerativo esclusivamente mediante l'avviso di pagamento, collegato al Sistema PagoPA e generato ai sensi delle Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale in attuazione dell'art. 5 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., in codice C.A.D., allegato al presente provvedimento, entro **30 giorni** dalla data di notifica dello stesso;
- c) di dovere fare carico alla società **Princes Italia S.p.A. – C.F. 05003220653** di dare comunicazione al Collocamento Mirato di Reggio Emilia, nel cui ambito l'azienda ha sede legale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 68/1999 e del D.M. 357/2000, dell'avvenuta autorizzazione all'esonero;
- d) di dare atto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del D.M. 357/2000, nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo, il competente Collocamento Mirato di Salerno provvederà, assegnando un nuovo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso inutilmente il quale, esso trasmetterà le relative comunicazioni al servizio Ispettivo (ITL Salerno), che verrà incaricato dell'irrogazione delle previste sanzioni amministrative;
- e) di dover dare atto che l'inottemperanza dell'obbligo del versamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 dell'art. 2 del già menzionato D.M., comporterà, ai sensi del comma 6 dell'art. 2, la decadenza dell'esonero parziale, che sarà comunicata dal Collocamento Mirato di Salerno, con apposito provvedimento, al datore di lavoro inadempiente; e che una nuova domanda potrà

comunque essere inoltrata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione;

Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Settore Programmazione, Sviluppo e Coordinamento del Sistema Integrato dei Servizi per Il Lavoro 206.02.00 e dall'UOS 206.02.01 Politiche del personale e innovazione organizzativa dei Centri per l'Impiego, nonché del Responsabile del Procedimento dott. Giuseppe Aliberti Responsabile del Collocamento Mirato di Salerno – e della regolarità della stessa attestata dalla Direzione Generale Lavoro e Formazione Professionale 206.00.00 mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di autorizzare la società **Princes Italia S.p.A. – C.F. 05003220653**, avente sede legale in Reggio Emilia, alla via J.F. Kennedy n. 16, CAP 42124, unità produttiva sita in Eboli (SA), alla via Strada Provinciale Bosco Secondo, Loc. Pezza grande – CAP 84125, all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla L. 68/1999, nella misura del 60% – rapportata alle unità previste dalla quota d'obbligo con arrotondamento all'unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50% – a decorrere dal **08/04/2026** fino al **08/04/2027 (giorni n. 254) per n. 4 lavoratori**;
2. di richiedere alla società **Princes Italia S.p.A. – C.F. 05003220653** secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 3 della L. 68/1999, di versare al Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili il contributo esonerativo giornaliero di **€ 39,21**, per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato, con riferimento al periodo autorizzato, pari complessivamente a **€ 39.837,36** entro **30 giorni** dalla notifica del decreto medesimo;
3. di richiedere alla società **Princes Italia S.p.A. – C.F. 05003220653** di versare il suddetto contributo esonerativo esclusivamente mediante l'avviso di pagamento, collegato al Sistema PagoPA e generato ai sensi delle Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale in attuazione dell'art. 5 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., in codice C.A.D., allegato al presente provvedimento, entro **30 giorni** dalla data di notifica dello stesso;
4. di fare carico alla società **Princes Italia S.p.A. – C.F. 05003220653** di dare comunicazione al Collocamento Mirato di Reggio Emilia, nel cui ambito l'azienda ha sede legale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 68/1999 e del D.M. 357/2000, dell'avvenuta autorizzazione all'esonero;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del D.M. 357/2000, nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo esonerativo, il competente Collocamento Mirato di Salerno provvederà, assegnando un nuovo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso inutilmente il quale, esso trasmetterà le relative comunicazioni al servizio Ispettivo (ITL Salerno), che verrà incaricato dell'irrogazione delle previste sanzioni amministrative;
6. di dare atto che l'inottemperanza dell'obbligo del versamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 dell'art. 2 del già menzionato D.M., comporterà, ai sensi del comma 6 dell'art. 2, la decadenza dell'esonero parziale, che sarà comunicata dal Collocamento Mirato di Reggio Emilia, con apposito provvedimento, al datore di lavoro inadempiente; e che una nuova domanda potrà comunque essere inoltrata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione;
7. di inviare il presente decreto per gli adempimenti di competenza, alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul portale istituzionale denominato "Regione Campania Casa di Vetro", alla DG Risorse Finanziarie – settore 202.04.00 settore gestione delle entrate e della spesa, nonché di notificare il provvedimento, unitamente al relativo avviso di pagamento, alla società interessata per gli adempimenti consequenziali.

Paolo GARGIULO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa